ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



ATTO DI DISPOSIZIONE URGENTE DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007)

NUM. 3 DEL 19 MARZO 2012

OGGETTO: BOZZA CONVENZIONE TRA ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA E COMITATO "PARCHI PER KYOTO" ONLUS.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,

IL PRESIDENTE

Vista la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;

Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

Visto il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Vista il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/1235 del 24/06/2004;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm.;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/976 del 31 maggio 2007, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. Giuseppe Bonanno;

Visto l'art. 9, comma 3, della Legge 394/91, che autorizza il Presidente ad adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;







Visto schema di Convenzione tra l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e il Comitato Parchi per Kyoto ONLUS";

Vista la lettera di Federparchi del 10 ottobre 2011 relativa al Progetto Parchi per Kyoto allegata alla presente deliberazione;

Visto che Federparchi, Kyoto Club e Legambiente hanno costituito il Comitato "Parchi per Kyoto" che intende promuovere la realizzazione interventi di piantumazione in aree parco nel rispetto delle normative italiane e dei criteri internazionali stabiliti dal Protocollo di Kyoto;

Preso atto che allo scopo di contrastare i cambiamenti climatici, le parti intendono realizzare interventi di forestazione con il principale obiettivo di creare aree che contribuiscano ad aumentare la superficie boscata come misura complementare all'abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra;

Visto il progetto di forestazione realizzato dall'Ente Parco;

Preso atto che l'approvazione della predetta convenzione, iscritta all'ordine del giorno nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo indetta per il giorno 27 febbraio u.s., non è avvenuta a causa dell'assenza del numero legale prima della discussione dell'argomento;

Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario:

indire una conferenza di servizi per acquisire i pareri degli Enti competenti;

 espletare le procedure amministrative atte a all'acquisizione dei macchinari agricoli necessari alla realizzazione dell'impianto di rimboschimento;

 concordare con l'Ente Foreste della Sardegna la disponibilità del personale per la messa in opera del progetto;

Preso atto dei tempi ristretti necessari alla realizzazione del progetto che, come richiamato dall'art. 4 lett. a) dello schema di convenzione, l'Ente Parco deve provvedere all'attuazione del progetto di forestazione sopra richiamato entro i tempi previsti dal progetto stesso e comunque entro e non oltre l'8 maggio 2012;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto

DISPONE

- di approvare lo schema di convenzione tra l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e il Comitato Parchi per Kyoto ONLUS, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente nella persona del dott. Giuseppe Bonanno per la sottoscrizione della Convenzione.
- 3. di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
- 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS) C.F. 91019760908 Tel 0789-790211 Fax 0789720049 <u>www.lamaddalenapark.it</u>



lu,

2

IL PRESIDENTE (Dott. Giuseppe BONANNO)

Il presente provvedimento n. 03 del 19.03.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messe in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo http://albo.lamaddalenapark.it per quindici giorni consecutivi a far data dal 19.03.2012 con n. 0110 del registro.


IL DIRETTOKE GENERALE (Ing. Mauro GARGIULO)











Convenzione

Tra

Comitato "Parchi per Kyoto" ONLUS, con sede legale in Roma, Via Nazionale 230 CF 90002770486, P.IVA 02623250400, legalmente rappresentato dal Presidente, Dott. Giampiero Sammuri, nato a Roma il 7 aprile 1954 residente a Grosseto, via Lettonia 27-D, Codice Fiscale SMMGPR54D07H501Z (di seguito definita come "Comitato")

E

Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, con sede legale in La Maddalena, Via G. Cesare 7, Codice fiscale C.F. 91019760908, legalmente rappresentato dal Presidente Giuseppe Bonanno nato a La Maddalena il 10 luglio 1975, Codice fiscale BNNGPP75L10E425J (di seguito definito come "Parco")

Premesso che

- Federparchi, Kyoto Club e Legambiente hanno costituito il Comitato "Parchi per Kyoto" che intende promuovere la realizzazione interventi di piantumazione in aree parco nel rispetto delle normative italiane e dei criteri internazionali stabiliti dal Protocollo di Kyoto.
- Il Comitato intende organizzare una campagna di raccolta fondi volta a promuovere le neutralizzazioni delle emissioni attraverso misure combinate di interventi diretti e interventi di forestazione nelle aree identificate;
- il Comitato si avvale del supporto tecnico di AzzeroCO₂ per tutte le attività di quantificazione delle emissioni di CO₂ associate alle attività di enti, aziende e cittadini coinvolti nella campagna di comunicazione e raccolta fondi e nella definizione di percorsi di abbattimento diretto come misura complementare alla forestazione;
- il Comitato indica AzzeroCO₂ quale società preposta all'individuazione di aree idonee per gli interventi di forestazione, nella impostazione e verifica del progetto di forestazione in chiave Kyoto, qualora il richiedente non abbia la disponibilità di un progetto di forestazione;













 il Comitato indica AzzeroCO₂ per la quantificazione delle emissioni di CO₂ e per le attività di certificazione dei singoli interventi di forestazione qualora il richiedente ne faccia richiesta; In quel caso l'intervento sarà regolarmente verificato da un certificatore di parte terza e i crediti di emissione ad esso associati saranno inseriti in un registro delle emissioni;

il Comitato ed il Parco hanno deciso di collaborare nella realizzazione del progetto di forestazione, come misura idonea per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

Allo scopo di contrastare i cambiamenti climatici, le parti intendono realizzare interventi di forestazione con il principale obiettivo di creare aree che contribuiscano ad aumentare la superficie boscata come misura complementare all'abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra.

Articolo 2

(Oggetto)

Le parti si impegnano a:

 attivare un intervento di forestazione preventivamente studiato anche per gli effetti, nel territorio località Pian delle Spugne di estensione complessiva di ettari 11,79 nel Comune di La Maddalena ubicato in località Pian delle Spugne il tutto secondo quanto specificato negli articoli che seguono.

Articolo 3

(Impegni del Comitato)

Il Comitato si impegna:

 a) a finanziare la realizzazione di un intervento di forestazione di 3.500 piante, nel territorio di proprietà del Demanio della Marina, ubicato in località Pian delle Spugne, nel Comune di La Maddalena di estensione pari a 11,79 ha, per un valore pari a € 24.000,00 somma che sarà erogata in due rate:














- prima rata pari al 30% dell'importo complessivo che sarà corrisposta alla firma del presente contratto;
- seconda rata pari al saldo che sarà corrisposta ad avvenuta forestazione e invio della documentazione di rendicontazione e relazione finale.
- b) a fornire supporto per la definizione delle modalità di comunicazione dell'iniziativa nelle aree suddette;

Articolo 4

(Impegni del Parco)

Il Parco si impegna:

- a. ad attuare il progetto di forestazione di cui al precedente art. 3, lett. a) secondo i tempi stabiliti dal progetto stesso e comunque entro il <u>8 maggio 2012</u>.
 - Per l'attuazione del progetto l'Ente Parco potrà avvalersi anche di altri soggetti esterni o enti qualificati presenti sul territorio;
- a tenere la manutenzione del bosco per almeno venti anni, a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di forestazione, delle indicazioni del soggetto certificatore e comunque nel rispetto delle leggi in materia di gestione forestale;
- c. per gli anni successivi al ventesimo si impegna a conservare la dote del bosco nel rispetto delle leggi vigenti sul taglio e la gestione forestale e nel rispetto del progetto di forestazione e delle indicazioni del soggetto certificatore;
- d. a comunicare e divulgare, in accordo con il Comitato Parchi per Kyoto, l'iniziativa nelle occasioni istituzionali;
- e. a produrre la cartellonistica da posizionare all'entrata principale del parco ed in ciascuna area interessata dal progetto;
- f. a collaborare con il comitato per l'organizzazione dell'evento di inaugurazione del progetto.

Articolo 5

(Proventi derivanti dalla gestione forestale delle aree)

I frutti ed i proventi derivanti dalla gestione forestale delle aree forestate nell'ambito del presente accordo restano di titolarità esclusiva del Parco.













Articolo 7

(Penalità)

In caso di inadempimento di una delle parti, l'inadempiente risponderà del risarcimento del danno, comprendente le spese subite per l'adesione all'iniziativa ed i mancati utili.

Articolo 8

(Durata, decorrenza ed efficacia)

La presente convenzione ha la durata di 5 mesi dalla sua sottoscrizione ed è prorogabile di comune accordo tra le parti. La presente convenzione è efficace tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione.

Articolo 9

(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato nonché la pubblicizzazione.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Si autorizza il trattamento dei dati resi disponibili nell'ambito della presente convenzione in base a quanto previsto dal dlgs 196/2003 e soltanto per le finalità della convenzione stessa.

Articolo 10

(Domicilio)

Ai fini e per tutti effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

- Comitato "Parchi per Kyoto", Via Nazionale 230, 00184 Roma;
- Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.













Articolo 11

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma. La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscriventi.

Roma, lì 26 g	ennaio 2012
Per Comitato	7
	Presidente
Per il Parco	
	Presidente









